

LA D.Q. 2008/841/GAI E IL DIRITTO DELL'IMPUTATO A CHE SIA POSTO FINE AL PROCEDIMENTO PENALE

Alessio Gaudieri



Corte di Giustizia, Sesta Sezione, sentenza dell'11 luglio 2024, *Volieva*, causa C-265/23, ECLI:EU:C:2024:602

Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che: La decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, e in particolare il suo art. 4, in combinato disposto con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con l'art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, deve essere

interpretata nel senso che **non osta a una normativa nazionale che sopprime**, nel corso del procedimento penale avviato nei confronti di un imputato, **il diritto di quest'ultimo a che si ponga fine a tale procedimento** qualora non si sia ovviato alle **violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali di cui era viziato l'atto di accusa**.

Normativa di riferimento

- Art. 4, decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata
- Artt. 47 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Art. 19 Trattato sull'Unione europea

Precedenti

- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 26 marzo 2020, *Miasto Łowicz (Régime disciplinaire concernant les magistrats)*, C-558/18 e C-563/18, EU:C:2020:234
- Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 19 novembre 2019, *TSN e AKT*, C-609/17 e C-610/17, EU:C:2019:981

[causa C-265/23Download](#)